

Causa Pierotti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 gennaio 2009 (ricorso n. 15581/05)

Causa Vessichelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n. 29290/02)

Causa Ricci e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 6 ottobre 2009 (ricorso n. 42021/02)

Causa Gennari c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 dicembre 2009 (ricorso n. 32550/03)

Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore venale del bene.

Causa Mandola c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 30 giugno 2009 (ricorso n. 38596/02)

Causa Perinati c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 6 ottobre 2009 (ricorso n. 8073/05)

Causa Vacca c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 dicembre 2009 (ricorso n. 8061/05)

Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore venale del bene.

Constatano altresì la violazione dell'art. 6 par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

Fatto e diritto. Le sentenze in titolo prendono le mosse da casi di espropriazione per pubblica utilità. I ricorrenti, invocando l'art. 1, Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, assumevano di aver subito una violazione sproporzionata al proprio diritto al rispetto dei beni, lamentando l'inadeguatezza della indennità di espropriazione calcolata in base alla legge n. 359 del 1992. Alcuni ricorsi recano anche il motivo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, ravvisando nell'applicazione retroattiva dell'art. 5-*bis* della legge n. 359 del 1992 un'ingerenza contraria al diritto ad un processo equo tutelato dalla Convenzione.

La Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha riconosciuto che l'indennità di esproprio accordata ai ricorrenti non era adeguata, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che potessero legittimare un'indennità così inferiore al valore venale del bene. Alla luce di tali considerazioni, avendo i ricorrenti sopportato un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificabile da uno specifico interesse generale legittimo perseguito dalle autorità, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU.

Nelle cause *Mandola, Perinati e Vacca*, i ricorrenti, invocando l'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, contestavano altresì l'ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziario in ragione dell'adozione e dell'applicazione nei loro confronti dell'art. 5-*bis* della legge n. 359 del 1992.

Sul punto, la Corte, nel constatare che il Governo non aveva fornito alcuna valida argomentazione tale da condurre a conclusioni differenti da quelle consacrate nelle numerose pronunce rese dalla Corte sull'argomento¹, ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU.

¹ Per un approfondimento della giurisprudenza della Corte EDU in materia di espropriazioni e calcolo dell'indennità di esproprio, si rinvia ai *Quaderni* nn. 3 e 5.